

Deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 2013, n. 234 - 22694

Istituzione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera a) dello Statuto della Regione Piemonte di una Commissione speciale con compiti di indagine conoscitiva per la promozione della cultura della legalità e per il contrasto di ogni forma di criminalità organizzata.

(omissis)

Tale deliberazione, come emendata, nel testo che segue, è posta in votazione per appello nominale, mediante procedimento elettronico (*allegato conservato agli atti*). L'esito della votazione è il seguente:

Presenti e votanti n. 48 Consiglieri

Hanno votato sì n. 48 Consiglieri

Il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

visti gli articoli 31, comma 1, lettera a) e 33 dello Statuto;

visto l'articolo 43 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

preso atto che gli esiti delle recenti inchieste penali condotte dalla magistratura hanno consentito di riscontrare la portata del fenomeno criminoso sul territorio regionale;

considerata l'opportunità di assicurare, da parte della Regione Piemonte, uno sforzo sempre maggiore di contrasto, lotta e prevenzione di ogni forma di criminalità e di promozione della cultura della legalità;

accogliendo con favore le parole del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, che auspica una fattiva collaborazione tra gli organi di giustizia e l'istituzione regionale affinché, anche sulla scorta dell'omologa esperienza riscontrata presso il Comune di Torino, venga posta un'efficace azione sinergica tra i poteri pubblici in grado di potenziare ed ottimizzare i percorsi di contrasto alle forme criminose;

vista da ultimo la legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie), attraverso la quale la Regione ha approvato un importante strumento normativo per predisporre interventi di contrasto ai fenomeni criminosi, anche attraverso il finanziamento di percorsi di legalità, di azioni di assistenza e aiuto alle vittime e di interventi per il recupero dei beni confiscati ed in particolare l'articolo 11 della medesima, attraverso il quale, con l'inserimento di una clausola valutativa dedicata, il Consiglio regionale si è riservato un significativo ruolo di controllo e monitoraggio sugli interventi previsti dalla legge attraverso periodiche relazioni della Giunta regionale sull'attuazione delle prescrizioni normative;

condividendo l'esigenza di istituire, in seno al Consiglio regionale, un organismo finalizzato a potenziare la diffusione dei valori della legalità nonché a porre in essere, anche attraverso le opportune forme di collaborazione con le altre istituzioni e con la società civile, misure indirizzate, nell'ambito della competenza regionale, a contrastare la diffusione dei fenomeni criminosi

delibera

1) di istituire, ai sensi dell'articolo 31 comma 1, lettera a) dello Statuto della Regione Piemonte una Commissione speciale con compiti di indagine conoscitiva per la promozione della cultura della legalità e per il contrasto di ogni forma di criminalità organizzata;

2) di individuare quali finalità della Commissione:

a) la proposta di interventi normativi ed amministrativi che, nell'ambito della competenza regionale, assicurino lo sviluppo di forme efficaci di contrasto nei confronti dei fenomeni di infiltrazione criminosa nell'attività pubblica;

b) l'analisi di forme di collaborazione con le altre amministrazioni territoriali, con le istituzioni pubbliche, con gli organi della magistratura, con le forze dell'ordine e con le rappresentanze della

società civile al fine di attivare sempre più efficaci forme di contrasto alla criminalità organizzata sul territorio regionale;

c) la proposta all'Ufficio di Presidenza di iniziative di promozione anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di ogni azione di diffusione della cultura della legalità;

d) il monitoraggio costante degli eventi di infiltrazione, segnalati dalle autorità competenti;

e) il controllo delle dinamiche, dei presupposti e dei flussi elettorali in collaborazione con le segreterie dei Partiti e dei Movimenti politici;

3) di prevedere che tale Commissione operi sino alla fine della legislatura e riferisca semestralmente al Consiglio regionale sulle proprie attività.

(omissis)